

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 420

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TARADASH, BONINO, CICCIOMESSERE, ELSNER,  
PANNELLA, RAPAGNÀ, ELIO VITO**

Abolizione dell'ordine dei giornalisti ed istituzione della  
carta d'identità professionale del giornalista professionista

*Presentata il 27 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Oggi la funzione civile del giornalismo è gravemente minacciata dal condizionamento che deriva dalle distorsioni del mercato e dalle influenze politiche. Da una parte i finanziamenti a pioggia alla stampa, che hanno aperto la strada al controllo dei grandi gruppi finanziario-industriali, dall'altra, la gestione duopolistica del settore televisivo hanno provocato un decadimento strutturale della professione giornalistica. L'Ordine rappresenta un ulteriore fattore di blocco di mercato e di degenerazione partitocratica.

Se ancora vi fosse stato qualche dubbio sulla opportunità di abolire l'Ordine dei giornalisti, lo scandalo degli esami truccati alle prove di idoneità professionale, venuto alla luce nel novembre 1991, l'ha spazzato via. L'unica funzione rile-

vante svolta dall'Ordine nel corso degli anni è stata infatti quella dell'usciera cui spetta aprire o no le porte dei privilegi professionali a chi si affaccia al giornalismo. L'Ordine è sempre stato un usciere esoso, burocratico, del tutto indifferente alla realtà concreta dell'attività giornalistica. E per giunta corrotto, come ora sappiamo grazie all'inchiesta della magistratura che ha messo a nudo il meccanismo delle raccomandazioni: testi anonimi di esame identificabili dalle prime righe del tema, commissari di esame complici per amicizia di partito o altre ragioni.

Lo scandalo, scoperto per l'errore di un commissario che ha inserito l'elenco dei propri raccomandati in una rete computerizzata accessibile ad altri giornalisti, ha soltanto portato in superficie un fenomeno di malcostume che durava da anni, se non

da decenni, e che investe tutto il percorso di guerra che un giornalista deve superare prima di arrivare all'esame. Essere riconosciuto praticante (e avere quindi titolo di ammissione all'esame) è spesso frutto di un negoziato politico: lottizzazione partitocratica, familismo, clientela, sono la regola. Proprio come sono la regola le raccomandazioni al momento del cosiddetto concorso di esame.

Questi esami e questo Ordine dovrebbero del resto essere aboliti per la loro inutilità e stupidità costituzionale anche se fossero un esempio di ortodossia prussiana. A maggior ragione devono esserlo ora che è stato provato ciò che tutti, nel mondo giornalistico, da sempre sapevano. E in attesa che un qualche incidente di percorso possa alla fine far emergere il marcio in altri settori che ricadono nella sfera di azione dell'Ordine: ad esempio nei criteri e modalità di assegnazione delle abitazioni che fanno parte del patrimonio immobiliare dell'Istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI).

Con la soppressione dell'Ordine prevista da questa proposta di legge viene a cadere un'anomalia italiana all'interno della Comunità economica europea e si restituisce piena dignità professionale a chi svolge effettivamente la professione di giornalista. L'articolo 2 istituisce infatti la « carta di identità professionale del giornalista » valida fino al momento in cui l'attività giornalistica cessa, abolendo da

una parte la qualifica (altrove sconosciuta) di « pubblicista », e dall'altra lo *status* sociale vitalizio, indipendente dall'esercizio della professione, di « giornalista professionista ».

Cessa così la commistione fra giornalisti e lobbisti, vale a dire funzionari redattori di uffici stampa o pubbliche relazioni: *identificazione pericolosa per chi svolge un'attività di giornalista legata a valori costituzionalmente protetti*; ma, d'altra parte, implicitamente offensiva per chi si vede costretto a mascherare la propria attività di informatore di parte, che è pienamente legittima all'interno di meccanismi di mercato chiari e rigorosi.

In questa proposta non viene previsto un periodo di praticantato, visto che l'apprendistato professionale è stato di fatto cancellato nella vita delle redazioni proprio dalla legge attualmente in vigore e sostituito da lavoro nero, sottopagato e privo di diritti. I proponenti sono favorevoli, anche se il tema esula da questa proposta di legge, a corsi di formazione professionale e a un rapporto più stretto fra il mondo dell'informazione e le università.

Con l'istituzione della « carta di identità professionale del giornalista » cessa anche l'assurda discriminazione fra redattori di quotidiani da una parte e redattori di emittenti radiofoniche o televisive, di agenzie e periodici specializzati dall'altra, vale a dire le forme più moderne di accesso alla professione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Sono abrogati la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 115.

## ART. 2.

1. È istituita la carta d'identità professionale del giornalista della quale i titolari si possono avvalere per beneficiare delle disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e per qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolga attività di giornalista professionista.

## ART. 3.

1. Per ottenere la carta di identità professionale di cui all'articolo 2 è necessario essere giornalista professionista, intendendosi con tale espressione l'aver per occupazione principale, regolare e retribuita, l'esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in una emittente radiofonica o televisiva o in una agenzia di stampa.

2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti e possono richiedere la carta d'identità professionale:

a) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una data pubblicazione, emittente o agenzia, esercitino il giornalismo come occupazione principale, regolare e retribuita da almeno un anno, ricavandone le principali risorse necessarie alla loro esistenza;

b) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen, che operino come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente comma e di cui al comma 1;

c) i giornalisti italiani residenti all'estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;

d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che abbiano una occupazione giornalistica regolare.

#### ART. 4.

1. La carta d'identità professionale è rilasciata dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria a chi possa documentare di essere da almeno un anno nelle condizioni previste all'articolo 3.

2. Presso l'ufficio del Garante è istituito il registro dei giornalisti, per il deposito della documentazione necessaria all'ottenimento della carta di identità professionale, che viene consegnata entro un mese dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente, il Garante, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta può essere rinnovata dopo tre mesi da ogni risposta negativa.

#### ART. 5.

1. La carta di identità professionale è rinnovata ogni tre anni e resta valida fino a quando non cessano le forme di rapporto professionale previste dall'articolo 3. Il titolare decade in tal caso da ogni beneficio ed è tenuto a darne comunicazione al Garante entro sei mesi dalla cessazione del rapporto professionale.